

Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

**Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.**

**Art. 23**

*(Modifiche all' articolo 1 bis della legge regionale 22/2002 )*

1. All' articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** il comma 1 è sostituito dal seguente:

**<<1.** Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di evitare l'innescò e il diffondersi di fitopatie forestali, nonché per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati i cui boschi abbiano subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali.>>;

**b)** al comma 2 dopo le parole << trattamenti selvicolturali >> sono aggiunte le seguenti: << , finalizzati al ripristino delle condizioni colturali e di gestione del sistema forestale >>;

**c)** dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

**<<2 bis.** La Direzione competente in materia di risorse forestali accerta e riconosce l'evento di cui al comma 1. Le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi di cui allo stesso comma 1 sono definiti con regolamento.

**2 ter.** Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>;

**d)** i commi 3 e 4 sono abrogati.